

COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

n.di prot.

n. 17 Reg. Del.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia.

L'anno duemilanove, il giorno 21 del mese di Aprile, alle ore 16,35 e segg., nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i consiglieri con avviso notificato ai sensi dell'art.48 della L.R. 16/1963, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito.

Procedutosi all'appello, risultano:

	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Ammendolia	Giuseppe	P	
2	Puglisi	Caterina		A
3	Villari	Giacomo	P	
4	Anastasi	Giuseppe	P	
5	Cucinotta	Giovanni	P	
6	Zirilli	Daniela	P	
7	Scalzo	Roberto	P	
8	Rizzo	Maria	P	
9	Lamberto	Gaetano	P	
10	Coppini	Alberto	P	
11	Costa	G. Tito		A
12	Russo	Mario	P	
13	D'Angelo	Alberto	P	
14	Giacobbe	Francesco		A
15	Calderone	Filippo	P	

Presenti: 12

Assenti: 3

Dei non intervenuti giustificano l'assenza: //////////////////////////////////////

Constatato che il numero dei presenti è legale, Ammendolia Giuseppe, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Generale Angiola Cutrona.

Ad unanimità vengono nominati scrutatori i consiglieri: //////////////////////////////////////

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Sindaco Pietro G. La Tona.

Si svolge ampio ed approfondito dibattito sull'opportunità di rilasciare la concessione per un periodo più lungo di quello previsto nel regolamento e cioè 5 anni anziché 3, e prevedere la cessione del contratto a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; tale tesi è sostenuta dal Consigliere Anastasi che ritiene che, al fine di un proficuo utilizzo del bene, il soggetto concessionario che fa un investimento ha bisogno di garanzie.

Il Consigliere D'Angelo, al contrario, sostiene, unitamente al Consigliere Calderone, che la particolarità dei beni impone procedure ad evidenza pubblica per la concessione al fine di evitare che i soggetti ai quali sono stati confiscati possono aggirare l'ostacolo e ritornarne in possesso.

Viene, in conclusione, accolta all'unanimità l'ipotesi di sottoporre al Consiglio Comunale l'eventuale cessione del contratto, il prolungamento della durata ad anni 5 e l'obbligo del concessionario di comunicare l'eventuale rinuncia alla concessione sei mesi prima della scadenza; in conseguenza di ciò vengono modificati: l'art. 6, l'art. 7 e la lett. c) dell'art. 9;

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dai prescritti pareri, espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n° 30;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, predisposta dal 1° Settore – 1° Servizio, avente per oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia" nel testo modificato dal Consiglio Comunale.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
- 1° SERVIZIO -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 15 APR. 2009

PROPONENTE: Il Sindaco

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia.

PREMESSO che con decreto n. 78/01 sono state confiscate alcune unità immobiliari presenti su questo territorio comunale ed assegnate a questo Ente, giusto verbale di consegna del 09.02.2009;

CHE il Comune ove non intenda utilizzare i beni per finalità istituzionali può assegnarli in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o comunità terapeutiche;

CHE, a tal fine, è stato predisposto il regolamento per la disciplina della procedura, modalità, criteri e condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, facenti parte del patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali;

CHE il regolamento è formato da n. 10 articoli ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per essere sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Ordinamento EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare il regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia, formato da n. 10 articoli, ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
Prof. Maria G. LA TONA

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
PROVINCIA DI MESSINA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 29 DEL 115 APR. 2009

Espressi ai sensi della Legge n. 142/90 art. 53 e L.R. n. 48/91 art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

Il Responsabile del Settore



li, 115 APR. 2009




li, _____

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

li, _____



li, _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91, per l'impegno relativo alla presente delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul Servizio _____ intervento _____ del bilancio 2009.

Il Responsabile del Settore

li, _____

li, _____

CONSIGLIO COMUNALE
1^ COMMISSIONE CONSILIARE
(POLITICHE SOCIALI E CULTURA)

VERBALE N° 7 DEL 20-04-09

L'anno Duemilanove il Venti del mese di Aprile alle ore 13,15 e segg., nella stanza adiacente l'Aula Consiliare si è riunita in seguito a inviti di convocazione la 1^ Commissione Consiliare "Politiche sociali e cultura" per gli argomenti all'ordine del giorno riguardanti:

1. Approvazione regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia.
2. Atto di indirizzo per la nomina del Difensore Civico.

Sono presenti i Consiglieri:

1. Villari Giacomo Presidente
2. D'Angelo Alberto Vice Presidente
3. Puglisi Caterina Componente

Essendo pertanto legale il numero dei presenti il Presidente Villari Giacomo, assistito dal Segretario della Commissione Anna Maria Gullì, dichiara aperta la seduta e procede alla lettura dei documenti riguardanti il primo punto dell'ordine del giorno: "Approvazione regolamento comunale per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni confiscati alla mafia."

✓ Esaminata la proposta n°29 del 15/04/09 e il regolamento composto da n° 10 articoli, la Commissione ad unanimità approva.

Si procede alla lettura dei documenti al secondo punto dell'ordine del giorno : Atto di indirizzo per la nomina del Difensore Civico, esaminata la proposta n° 30 del 15/04/09, la Commissione esprime parere favorevole all'abrogazione della figura e si rimette alle decisioni del Consiglio Comunale. Alle ore 13,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che viene redatto il presente verbale che letto ed approvato viene di seguito sottoscritto.

Giacomo Villari



Anna Maria Gullì



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA
Provincia di Messina

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI
PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA**

Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n° _____ del _____

SOMMARIO

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Elenco dei beni disponibili

Art. 3 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e Organo competente

Art. 4 Concessione in uso dei beni a terzi – Criteri e procedimento di assegnazione

Art. 5 Obblighi del concessionario

Art. 6 Durata della concessione

Art. 7 Cessione del bene e del contratto

Art. 8 Controlli

Art. 9 Potere sanzionatorio

Art. 10 Pubblicazione

ART. 1

FINALITA' e OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 575/1965 come integrata dalla legge 109/96, e, da ultimo modificata dal D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito in legge 125/2008.

Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2

ELENCO DEI BENI DISPONIBILI

La Giunta con propria deliberazione provvederà ad individuare i beni immobili confiscati alla mafia da concedere a terzi, escludendo quelli che saranno utilizzati a fini istituzionali.

Sul sito internet del Comune di Villafranca Tirrena e all'Albo comunale sarà possibile consultare l'elenco dei detti beni immobili da concedere a terzi.

Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione.

ART. 3

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI

MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 2 undecies comma 2 lettera b) della legge 575/65 come integrata dalla legge 109/96, possono avanzare richiesta di concessione comunità, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, associazioni e organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21.08.1991 n. 266 e s.m., cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazioni di relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9/10/1990, e n. 309 nonché associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 che manifestano il proprio interesse.

Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti nella suddette categorie.

I beni sono concessi, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art. 4.

La concessione in uso a terzi, da parte del Direttore Generale, dei beni di cui all'art. 1, avviene con concessione amministrativa che disciplina i rapporti tra concedente e concessionario.

L'atto di concessione deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione

del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito.

ART. 4

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica curata dal Direttore Generale e da una commissione costituita su atto di indirizzo della Giunta Municipale.

Il Direttore Generale dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso di norma all'Albo pretorio, sul portale e presso l'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Ente, per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del concessionario, in ogni caso, occorrerà effettuare una valutazione comparativa, delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 575/1965 e s.m. ed i.; inoltre, si dovrà tenere conto della sede dell'aspirante concessionario nel Comune di Villafranca Tirrena, dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Villafranca Tirrena (ME) deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del concessionario.

Si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Il Direttore Generale, assistito dalla commissione, acquisite le richieste individuerà il concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo e sulla base di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnico/organizzativa e alla qualità del progetto diversificati a cui sarà attribuito un punteggio espressamente indicato nell'avviso di selezione.

ART. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Villafranca Tirrena al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Villafranca Tirrena";
- m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Villafranca Tirrena in alto al centro e nel caso

si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di “Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Villafranca Tirrena” ;

- n) l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
- o) nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- p) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

ART. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 5 (cinque) ed è rinnovabile con procedura semplificata.

La richiesta di rinnovo o la comunicazione di disdetta, indirizzate al Comune di Villafranca Tirrena almeno sei mesi prima della scadenza normale, devono essere compilate in carta semplice e firmate dal legale rappresentante dell'Ente.

Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui agli art. 9 del presente regolamento.

ART. 7

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione senza previa autorizzazione del Consiglio comunale.

ART. 8

CONTROLLI

E' rimesso al Comandante della Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento.

Il direttore generale dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Comandante della Polizia Municipale ed il direttore generale possono in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di

documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 9

POTERE SANZIONATORIO

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere, a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato.
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consiglio comunale, il contratto.
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) i provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Segretario Generale che ne curerà l'istruttoria.

ART. 10

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

Contemporaneamente sarà pubblicato sul sito internet e diramato "Avviso Pubblico".

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to G. VILLARI

IL PRESIDENTE
f.to G. AMMENDOLIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to A. CUTRONA

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio

Dalla Residenza Municipale, li 24 APR 2009

dal 25.06.09 al 25.06.09
col n. 136 del Registro Pubblicazioni



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

IL MESSO

[Handwritten signature]

f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

f.to.....

la presente deliberazione è esecutiva

addi.....

SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to

f.to

E' copia conforme all'originale, addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....